

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Debiti



BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Si prega di inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il 30 aprile 2016 all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.

INDICE

FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1
AMBITO DI APPLICAZIONE	2-3
DEFINIZIONI	4-19
Definizioni tratte dai principi contabili internazionali	15-19
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI	20-36
Il contenuto delle singole voci di debito	24-35
Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)	36
RILEVAZIONE INIZIALE	37-56
Requisiti per l'iscrizione iniziale dei debiti	37-39
Rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione ..	40-52
<i>Calcolo del costo ammortizzato</i>	40-46
<i>Attualizzazione dei debiti</i>	47-52
Rilevazione iniziale dei debiti non valutati al costo ammortizzato e non soggetti ad attualizzazione nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)	53-56
VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE	57-71
Valutazione successiva dei debiti valutati al costo ammortizzato	57-65
Valutazione successiva dei debiti non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)	66-71
ELIMINAZIONE CONTABILE	72
CASI PARTICOLARI	73-79
NOTA INTEGRATIVA	80-87
Informazioni per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria	80-83

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435- bis c.c.).....	84-85
Informazioni relative alle micro imprese (art. 2435-ter c.c.).....	86-87
DATA DI ENTRATA IN VIGORE.....	88
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO E DELL'ATTUALIZZAZIONE.....	89-92
APPENDICE A – I DEBITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	
APPENDICE B – ESEMPI	

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'“*istituto nazionale per i principi contabili*” ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

* * *

L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 19 per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE.

La nuova versione dell'OIC 19 recepisce l'introduzione del criterio di valutazione del costo ammortizzato, le novità in tema attualizzazione dei debiti, di schemi di stato patrimoniale e di conto economico, oltre a riordinare la forma della trattazione ove necessario in relazione alle novità e a un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

Con riferimento ai debiti di natura commerciale tipicamente a breve termine e senza significativi costi di transazione, il presente principio contabile non produce cambiamenti rispetto alle precedenti prassi. Per quanto riguarda i debiti di natura finanziaria, possono prodursi effetti per quelli di medio-lungo termine con costi di transazione di importo rilevante oppure senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato.

La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell'agosto 2014 ed aggiornava la versione del luglio 2005.

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 19 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate all'Appendice A.
3. Vanno osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative ai debiti.

DEFINIZIONI

4. I *debiti* sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti.
5. I debiti differiscono dai fondi per rischi ed oneri che, invece, accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell'esercizio.
6. I debiti differiscono dagli impegni che rappresentano accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni assunte o a svolgere o eseguire determinate azioni o attività.
7. Le *disponibilità liquide* sono rappresentate da:
 - depositi bancari e postali;
 - assegni;
 - denaro e valori in cassa
8. Il *valore nominale* di un debito è l'ammontare, definito contrattualmente, che occorre pagare al creditore per estinguere il debito.
9. Il *tasso di interesse nominale* di un debito è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi passivi nominali lungo la durata del debito.
10. L'*attualizzazione*, sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l'applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno pagati in una o più date future,

L'*attualizzazione* è prevista dall'art. 2426, comma 1, n. 8 laddove si richiede che la valutazione dei debiti tenga conto anche del "fattore temporale" nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse effettivo risulta significativamente diverso da quello di mercato

11. Il *tasso di interesse di mercato* è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il debito.
12. L'*aggio* di emissione di un prestito obbligazionario è la differenza positiva tra il prezzo di emissione delle obbligazioni e il loro valore nominale (prestito obbligazionario emesso sopra la pari).
13. Il *disaggio* di emissione di un prestito obbligazionario è la differenza negativa tra il prezzo di emissione delle obbligazioni e il loro valore nominale (prestito obbligazionario emesso sotto la pari).
14. Il *bilancio in forma ordinaria* è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 *bis* c.c. e dalle società che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435 *ter* c.c..

Definizioni tratte dai principi contabili internazionali

15. L'art. 2426, comma 2, del codice civile prescrive che per la definizione di costo ammortizzato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. Lo IAS 39 (par. 9), adottato dall'Unione europea e in vigore al momento della pubblicazione di questo principio, ricomprende i debiti tra le passività finanziarie e fornisce le seguenti definizioni con riferimento al criterio del costo ammortizzato di attività e passività finanziarie.
16. "Il *costo ammortizzato* di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".
17. "Il *criterio dell'interesse effettivo* è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo".
18. "Il *tasso di interesse effettivo* è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la

vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)".

19. I *costi di transazione* sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario".

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

20. L'articolo 2424 del codice civile prevede che i debiti siano esposti nel passivo dello stato patrimoniale nella voce D "*Debiti*", con la seguente classificazione:

1. *obbligazioni;*

2. *obbligazioni convertibili;*

3. *debiti verso soci per finanziamenti;*

4. *debiti verso banche;*

5. *debiti verso altri finanziatori;*

6. *acconti;*

7. *debiti verso fornitori;*

8. *debiti rappresentati da titoli di credito;*

9. *debiti verso imprese controllate;*

10. *debiti verso imprese collegate;*

11. *debiti verso controllanti;*

11-bis. *debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;*

12. *debiti tributari;*

13. *debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;*

14. *altri debiti.*

21. L'articolo 2424 del codice civile richiede la separata indicazione, per ciascuna voce dei debiti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

22. Ai fini dell'indicazione degli importi esigibili entro o oltre l'esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche di fatti ed

eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio.

23. Nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile entro l'esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine. Se rilevante, tale evento è illustrato nella nota integrativa secondo quanto previsto dall'OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Nel caso in cui la sostituzione di un prestito a breve con un prestito a lungo termine si concluda tra la data di riferimento del bilancio e la data di formazione del bilancio, il debito continua a essere classificato come esigibile entro l'esercizio successivo. Se rilevante, tale evento è illustrato nella nota integrativa secondo quanto previsto dall'OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Il contenuto delle singole voci di debito

24. *Obbligazioni e obbligazioni convertibili.* Le voci D1 e D2 dello stato patrimoniale passivo accolgono rispettivamente i debiti per obbligazioni e per obbligazioni convertibili in azioni. Le obbligazioni possono essere emesse sopra o sotto la pari, a tasso fisso, a tasso variabile o indicizzate, possono offrire interessi corrisposti periodicamente o essere di tipo *zero-coupon*. I debiti verso gli obbligazionisti includono gli interessi maturati.
25. *Debiti verso soci per finanziamenti.* La voce D3 contiene l'importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione. Non è rilevante ai fini della classificazione nella voce D3 la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. L'elemento discriminante per considerare il debito un finanziamento e non un contributo va individuato esclusivamente nel diritto dei soci previsto contrattualmente alla restituzione delle somme versate (indipendentemente dalle possibilità di rinnovo dello stesso finanziamento). Infatti, per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a patrimonio netto necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto di capitale. Nella voce D3 sono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante.
26. *Debiti verso banche.* La voce D4 ricomprende i debiti contratti nei confronti delle banche indipendentemente dalla loro forma tecnica. Sono ricomprese nella voce gli scoperti di conto corrente, le anticipazioni a scadenza fissa, anticipi su fatture o ricevute bancarie, i finanziamenti a diverso titolo.
27. *Debiti verso altri finanziatori.* Nella voce D5 sono iscritti i *debiti* finanziari contratti con finanziatori diversi dagli obbligazionisti, soci, banche, imprese controllate, collegate, controllanti

e imprese soggette a comune controllo. Pertanto, a titolo esemplificativo, nella voce sono ricompresi:

- i prestiti da terzi (non banche) fruttiferi ed infruttiferi;
- i prestiti da società finanziarie (ad esempio società di *factoring*);
- le polizze di credito commerciale (*commercial papers*).

28. *Acconti*. La voce D6 accoglie i debiti per anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate; inoltre accoglie i debiti per acconti, con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie
29. *Debiti verso fornitori*. La voce D7 accoglie i debiti originati da acquisizioni di beni o servizi. I debiti verso i fornitori rappresentati da imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti sono iscritti rispettivamente nelle voci D9, D10, D11 e D11 bis.
30. *Debiti rappresentati da titoli di credito*. La voce D8 rileva tutti i debiti che sono rappresentati da titoli di credito, siano essi commerciali o finanziari; si tratta principalmente di cambiali commerciali, cambiali finanziarie e certificati di investimento.
Nella voce non sono, invece, rilevate le cambiali rilasciate a fornitori, banche ed altri creditori esclusivamente a titolo di garanzia, utilizzabili dagli stessi qualora si rendesse necessario smobilizzare i propri crediti, in quanto il debito è già esposto in bilancio.
31. *Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti*. Per la definizione di imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti si rinvia al disposto normativo dell'art. 2359 c.c.. Le voci D9, D10, D11 e D11-bis accolgono rispettivamente i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.
La voce D11 accoglie, oltre ai debiti verso le controllanti dirette diversi da quelli classificabili in D3 secondo il par. 25, anche i debiti verso le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.
La voce D11-bis accoglie i debiti verso imprese soggette a comune controllo (cd. imprese sorelle), diverse dalle imprese controllate, collegate o controllanti.
32. *Debiti tributari*. La voce D12 accoglie le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte correnti dell'esercizio in corso e degli esercizi precedenti (dirette ed indirette) dovute in base a dichiarazioni dei redditi, per *accertamenti* definitivi o contenziosi chiusi, per ritenute operate come sostituto d'imposta e non versate alla data di bilancio, nonché i tributi di qualsiasi tipo. Le passività per imposte probabili, il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell'esercizio, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi, contenziosi in corso e altre fattispecie similari, sono iscritte nella voce B2 "*Fondi per imposte, anche differite*".
33. *Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale*. La voce D13 accoglie i debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale derivanti da obblighi contributivi, previdenziali o assicurativi, derivanti da: i) norme di legge; ii) contratto collettivo di lavoro; iii) accordi

integrativi locali o aziendali. Sono inclusi in questa voce anche gli importi dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti a carico dei dipendenti.

34. *Altri debiti*. La voce D14 costituisce una posta residuale in cui confluiscono tutte le voci di debito che non hanno trovato una specifica collocazione nelle precedenti voci. A titolo esemplificativo nella voce sono ricompresi i debiti nei confronti:
- degli amministratori e dei sindaci per emolumenti;
 - dei soci per dividendi deliberati ma non ancora distribuiti, per restituzioni di capitale sociale e per distribuzioni di altre riserve deliberate ma non ancora eseguite.
 - di obbligazionisti per obbligazioni estratte;
 - dei dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato maturate ma non ancora corrisposte incluse le mensilità aggiuntive maturate e i debiti per ferie, permessi e altri istituti contrattuali o legali maturati e non goduti.
35. I debiti verso i propri debitori non possono essere compensati e sono rilevati tra le passività in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2423-ter, comma 6, che vieta la compensazione tra partite. La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio, la compensazione legale ex articolo 1243, comma 1, codice civile).

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

36. L'articolo 2435-bis codice civile, che disciplina il bilancio in forma abbreviata, prevede che *“lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”*. Inoltre, lo stesso articolo prevede che la voce E *“Ratei e i risconti”* del passivo può essere compresa nella voce D *“Debiti”*. Pertanto, i debiti ed i ratei e risconti passivi possono essere esposti nel passivo dello stato patrimoniale nel loro complesso come unica voce. In ogni caso, occorre separatamente indicare gli importi dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile.

Pertanto, le società di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. possono non rispettare quanto previsto ai paragrafi 20 e da 24 a 34.

RILEVAZIONE INIZIALE

Requisiti per l'iscrizione iniziale dei debiti

37. I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- il processo produttivo dei beni è stato completato; e
 - si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.

Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e

benefici avvenga diversamente:

- a) in caso di acquisto di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi;
- b) per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita;
- c) nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l'art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, nel bilancio dell'acquirente, l'iscrizione del bene avviene alla consegna a fronte della rilevazione di un debito, relativo alle rate non scadute, indipendentemente dal passaggio del titolo di proprietà.

I debiti originati da acquisti di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è stato ricevuto, cioè la prestazione è stata effettuata.

38. I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrिवibili in bilancio quando sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.
39. L'iscrizione di un debito di finanziamento avviene all'erogazione del finanziamento. I prestiti obbligazionari sono iscritti al momento della sottoscrizione. I debiti per gli acconti da clienti vengono iscritti quando sorge il diritto all'incasso dell'acconto. Nel caso dei debiti tributari, dei debiti verso istituti di previdenza e assistenza e degli altri debiti, l'iscrizione del debito avviene quando è sorta l'obbligazione al pagamento, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

Rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione

Calcolo del costo ammortizzato

40. L'art. 2426, comma 1, n. 8 c.c. prescrive che *“i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”*.
41. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del codice civile, rispetto al valore determinato in base ai par. 53-56. Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale. In tal caso la società applica i paragrafi 53-56, salvo l'applicazione dei paragrafi 47-52 sul processo di attualizzazione.
42. Le regole relative al calcolo del costo ammortizzato si applicano a tutti i debiti classificati nelle voci da D1a D14 del passivo dello stato patrimoniale.
43. Quando un debito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, salvo quanto previsto dai paragrafi 47-52, al netto dei costi di

transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito.

44. I costi di transazione, quali le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell'immobile e altri costi accessori per l'ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari, le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione (es.: spese legali e commissioni iniziali) sostenuti per l'emissione di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi passivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del debito da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili (si veda paragrafo 63).
45. Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell'interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del debito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale. In caso di interessi contrattuali a tasso variabile si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 63.
46. I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il debito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e, quando contrattualmente previsto, la probabilità che l'estinzione anticipata del debito si verifichi. Essi includono, nel caso di prestiti obbligazionari, anche il pagamento di eventuali premi riservati ai possessori di obbligazioni estratte a sorte. In caso di una variazione nelle stime dei flussi finanziari futuri si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 60.

Attualizzazione dei debiti

47. L'art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione dei debiti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse effettivo, come calcolato secondo i paragrafi 40-46, deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato.
48. Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame.
49. Qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.

50. Salvo il caso previsto dal par. 63, se il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale successivamente si discosta dai tassi di mercato, esso non è comunque aggiornato.
51. L'attualizzazione dei debiti può non essere applicata ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato, ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del codice civile. Oltre al caso in cui il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).
52. I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi costi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando il debito al tasso di interesse di mercato.
- La differenza tra tale valore e valore a termine deve essere rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. Nel caso dei debiti di natura finanziaria, la differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito è rilevata tra i proventi finanziari del conto economico nella voce C16d), salvo che le caratteristiche dell'operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura.

Rilevazione iniziale dei debiti non valutati al costo ammortizzato e non soggetti ad attualizzazione nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

53. Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile, i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
54. Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i paragrafi 40-52 non si applicano e la rilevazione iniziale del debito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.
55. Nel caso di prestiti obbligazionari:
- gli aggi di emissione sono rilevati tra i risconti passivi nella classe E del passivo dello stato patrimoniale;
 - i disagi di emissione sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale.
56. I costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti, quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, gli oneri di perizia dell'immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziari ed eventuali altri costi di

transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale.

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

Valutazione successiva dei debiti valutati al costo ammortizzato

57. Le regole relative al calcolo del costo ammortizzato si applicano a tutti i debiti classificati nelle voci da D1 a D14 del passivo dello stato patrimoniale.
58. Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.
59. Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:
 - a) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
 - b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del debito;
 - c) sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.
60. Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sarà rimborsato anticipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.
61. Nel caso di estinzione anticipata di un debito a condizioni o in tempi non previsti nell'ambito della stima dei flussi finanziari futuri, la differenza tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari. Ciò si applica anche nel caso di estinzione anticipata di un prestito obbligazionario.
62. Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all'estinzione del debito, ad eccezione del caso descritto al par. 63.
63. Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui lo stesso è stato rilevato in base al contratto. Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato;

può essere il caso delle clausole contrattuali di “step-up” o di “step-down” che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell’8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza).

64. Le regole relative alla valutazione successiva dei prestiti obbligazionari non sono disciplinate in modo specifico in quanto ricomprese nella tecnica del costo ammortizzato.
65. Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito, sono rilevati al momento del pagamento come proventi di natura finanziaria.

Valutazione successiva dei debiti non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

66. Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell’art. 2435-*bis* del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell’art. 2435-*ter* del codice civile, i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione.
67. Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i paragrafi 57-65 non si applicano e la valutazione successiva del debito è effettuata al valore nominale più gli interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti i pagamenti per capitale e interessi
68. Nel caso di prestiti obbligazionari:
 - gli aggi di emissione rilevati tra i risconti passivi, sono accreditati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti a rettifica degli interessi passivi nominali;
 - i disaggi di emissione rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali;
 - al momento del rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sotto la pari, il valore residuo del disaggio e dei costi di transazione non ancora ammortizzati iscritti tra i risconti attivi è addebitato al conto economico come onere finanziario per la parte corrispondente alle obbligazioni estratte;
 - al momento del rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sopra la pari, l’eventuale valore residuo dell’aggio non ancora ammortizzato iscritto tra i risconti passivi è accreditato al conto economico come provento finanziario per la parte corrispondente alle obbligazioni estratte.
69. I costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali.
70. Nel caso di estinzione anticipata di un debito (rispetto alle originarie scadenze contrattuali):
 - l’eventuale differenza tra il valore contabile residuo del debito e l’esborso relativo all’estinzione è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari;
 - l’eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi è

addebitato a conto economico tra gli oneri finanziari.

71. Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso alla determinazione del valore iniziale di iscrizione perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito, sono rilevati al momento del pagamento come proventi di natura finanziaria.

ELIMINAZIONE CONTABILE

72. La società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita.

CASI PARTICOLARI

73. *Prefinanziamento.* Un prestito a breve ottenuto mediante apertura di credito, è classificato come importo esigibile oltre l'esercizio successivo, se vi è la ragionevole certezza che il mutuo verrà ottenuto e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- viene assunto specificamente come prefinanziamento nel periodo che intercorre tra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il completamento delle formalità (ad esempio, iscrizione di ipoteche e pegni, stipula di polizze di assicurazione, ecc.), esperite le quali l'Istituto finanziatore effettua l'erogazione del mutuo; e
 - dovrà, a norma del contratto di apertura di credito, essere rimborsato alla banca che ha concesso il prestito a breve direttamente dall'istituto che effettua il finanziamento a medio o lungo termine all'atto dell'erogazione del mutuo ovvero dalla società al tempo in cui ha ricevuto il mutuo.
74. *Riacquisto sul mercato di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalla società.* Quando la società procede al riacquisto sul mercato delle proprie obbligazioni, l'evento deve essere trattato contabilmente come se avesse proceduto ad un'estinzione anticipata del prestito obbligazionario mediante rimborso con disponibilità liquide, anche nel caso in cui le obbligazioni acquistate non sono annullate e sono successivamente rivendute sul mercato. Tale interpretazione sostanziale dell'evento di riacquisto delle obbligazioni risiede nella considerazione che se la società procedesse a iscrivere le proprie obbligazioni, riacquistate sul mercato, tra le attività dello stato patrimoniale, essa iscriverebbe nell'attivo titoli di debito che rappresenterebbero crediti verso se stessa e lascerebbe iscritti nel passivo debiti per obbligazioni parimenti verso se stessa; entrambe le poste non possono essere iscritte nello stato patrimoniale, in quanto non rispondono alle definizioni di credito e di debito. Se la società applica il criterio del costo ammortizzato:
- quando prevede, con un sufficiente grado di probabilità, di riacquistare in tutto o in parte le proprie obbligazioni anticipatamente rispetto alla scadenza di rimborso, ne tiene conto nel processo di revisione delle stime dei flussi finanziari futuri del debito obbligazionario e rettifica il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati ai sensi del par. 60;

- all'atto del riacquisto delle obbligazioni, il debito obbligazionario corrispondente alle obbligazioni riacquistate è cancellato dallo stato patrimoniale a fronte del prezzo di riacquisto e la differenza tra valore contabile del debito e l'esborso di disponibilità liquide a titolo di prezzo di acquisto delle obbligazioni è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari ai sensi del par. 61;
- il successivo annullamento delle obbligazioni non genera rilevazioni contabili;
- la successiva rivendita sul mercato delle obbligazioni deve essere trattata come una nuova emissione di un prestito obbligazionario ove la differenza tra il prezzo di vendita e il valore nominale di rimborso a scadenza delle obbligazioni costituisce un aggio o un disaggio di emissione; le rilevazioni contabili seguono le regole previste dai parr. 40-52.

Se la società non applica il criterio del costo ammortizzato e valuta i debiti al valore nominale:

- all'atto del riacquisto delle obbligazioni, il debito obbligazionario corrispondente alle obbligazioni riacquistate è cancellato dallo stato patrimoniale a fronte del prezzo di riacquisto e la differenza tra valore contabile del debito e l'esborso di disponibilità liquide a titolo di prezzo di acquisto delle obbligazioni è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari;
- il successivo annullamento delle obbligazioni non genera rilevazioni contabili;
- la successiva rivendita sul mercato delle obbligazioni deve essere trattata come una nuova emissione di un prestito obbligazionario ove la differenza tra il prezzo di vendita e il valore nominale di rimborso a scadenza delle obbligazioni costituisce un aggio o un disaggio di emissione; le rilevazioni contabili seguono le regole previste dal par. 68.

Le regole sopra descritte si applicano anche al riacquisto sul mercato titoli di debito emessi dalla società diversi dalle obbligazioni.

75. *Conversione di obbligazioni in azioni.* [In corso di definizione in attesa dell'esame del nuovo principio contabile sui derivati]
76. *Debiti pagabili con una attività diversa dalle disponibilità liquide.* I debiti consistenti nell'obbligazione di consegnare beni o servizi laddove originati da permuta sono esposti al valore di mercato di tali beni o servizi. La valutazione è effettuata a ciascuna data di bilancio; le eventuali modifiche ai valori sono imputate al conto economico.
Se il creditore ha l'opzione di ricevere contanti od altre attività, il debito è esposto per un ammontare pari al maggiore tra il valore della passività in contanti ed il valore corrente delle attività. Se l'opzione è del debitore va utilizzato l'ammontare a seconda della scelta che si prevede verrà effettuata. Eventuali rettifiche al valore originario così iscritto sono imputate al conto economico.
77. *Debiti soggetti a condizione sospensiva.* I debiti soggetti a condizione sospensiva sono rilevati come tali in bilancio all'avverarsi della condizione. Fino a quando la condizione non si sia avverata sono iscritti tra fondi rischi se ricorrono le condizioni per la loro rilevazione (si veda OIC 31).
78. *Prestiti obbligazionari subordinati e altri debiti subordinati.* I prestiti obbligazionari subordinati e gli altri debiti subordinati, per i quali il diritto degli obbligazionisti/creditori alla restituzione del

capitale e agli interessi può essere in tutto o in parte subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori, sono rilevati e valutati con le stesse regole applicabili agli altri debiti.

79. *Depositi per imballaggi a rendere.* I depositi per imballaggi a rendere, quando ricevuti o fatturati, sono inclusi nello stato patrimoniale tra gli altri debiti. L'ammontare dei depositi relativo agli imballaggi presso terzi che non verranno più restituiti alla società è determinato periodicamente tenendo conto dell'esperienza del passato e degli altri elementi pertinenti. Il debito si riduce dell'ammontare del deposito non restituito e conseguentemente si riduce la corrispondente voce dell'attivo accesa agli imballaggi per il loro valore contabile. L'eventuale differenza è imputata al conto economico.

NOTA INTEGRATIVA

Informazioni per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria

80. L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”* Pertanto, qualora una società, ai sensi di tale previsione normativa, decida di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato o di non attualizzare un debito, tale società illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate. Esempi di tali politiche contabili sono: la mancata attualizzazione dei debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, la mancata attualizzazione dei debiti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, la mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
81. L'articolo 2424, comma 2, codice civile prevede che *“se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”*. Questa norma interessa i debiti quando, ad esempio, un debito di natura commerciale verso controllanti non è classificato nei debiti verso fornitori ma, nei debiti verso le imprese controllanti. Ciò va annotato in nota integrativa.
82. Con riferimento ai debiti, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:
- “1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;”*
- “4) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”;*

“6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;”

“6 ter) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine”;

“7) la composizione delle voci ”ratei e risconti attivi” e ”ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce “altre riserve””;

“12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell’articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri”;

“18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono”;

“19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative”;

“19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori”;

“22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.

Nel fornire le indicazioni di cui ai numeri 6 e 12 dell’articolo 2427, la nota integrativa specifica:

- la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale;
- il tasso di interesse applicato ai prestiti obbligazionari (nonché le altre principali caratteristiche del prestito, ad esempio modalità di rimborso e scadenza).

L’indicazione sulla ripartizione geografica di cui al n. 6 co. 1 art. 2427 c.c. riguarda tutti i debiti della società.

L’informativa di cui al n. 19-bis co. 1 art. 2427 c.c. è fornita anche con riguardo ai finanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano l’attività di direzione e coordinamento.

Ove rilevante, la nota integrativa indica inoltre:

- la suddivisione tra debiti per anticipi su lavori da eseguire ed acconti corrisposti in corso d’opera a fronte di lavori eseguiti;
- la suddivisione dei debiti verso banche tra: i debiti per conto corrente, debiti per finanziamenti a breve, a medio e lungo termine;
- la natura dei creditori e la composizione della voce D14 “altri debiti”;
- l’ammontare dei debiti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico;
- il riacquisto sul mercato di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalla società.

83. Le informazioni da fornire in nota integrativa con riferimento ai debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti e altre parti correlate sono disciplinate dall’OIC 12 “*Composizione e schemi del bilancio d’esercizio*”.

Analogamente le informazioni relative ai debiti verso i soggetti che esercitano l’attività di

direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette sono disciplinate nell'OIC 12.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

84. Con riferimento ai debiti, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427 codice civile, comma 1:

“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”;

“6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie”;

“22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”.

85. Quando le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile si avvalgono della facoltà di valutare i debiti al costo ammortizzato, esse ne danno menzione in nota integrativa.

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

86. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

87. Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano i parr 84-85.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

88. La presente edizione dell'OIC 19 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO E DELL'ATTUALIZZAZIONE

89. Il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei debiti secondo le disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d.lgs. 139/2015 possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Nella normalità dei casi si tratta dei debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015. Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell'esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa. Se, invece, la società decide di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione devono essere applicati a tutti

i debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

90. Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di cui al par. 89, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei debiti devono essere applicati a tutti i debiti retroattivamente. Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del debito iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del debito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale.

Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al conto economico dell'esercizio in corso. L'art. 2423 *ter* comma 5 c.c. prevede che *“Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”*.

Pertanto, ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se il presente principio fosse stato da sempre applicato e la differenza che è rilevata negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto nell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi nell'esercizio che inizia il 1° gennaio 2016) è rappresentata nel comparativo evidenziando separatamente:

- negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente (nella normalità dei casi 1° gennaio 2015);
- nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.

91. Nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa decida di optare per il criterio del costo ammortizzato, si applicano i paragrafi 89-90. Tali paragrafi si applicano anche nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa diventi una società che redige il bilancio in forma ordinaria.

92. I seguenti casi costituiscono cambiamenti di principi contabili volontari e sono, pertanto, disciplinati dall'OIC 29:

- una società che redige il bilancio in forma ordinaria che diventa una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa, e decide di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione;
- una società che redige il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-*bis* c.c.), o una micro-impresa (art. 2435-*ter* c.c.), che decide facoltativamente di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

APPENDICE A – I DEBITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per i crediti.

- Articolo 2423, comma 4: *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”*
- Articolo 2423 *ter* comma 5: *“Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”*.
- Articolo 2423-*ter*, comma 6: *“Sono vietati i compensi di partite”*.
- Articolo 2424, comma 2: *“se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”*.
- Articolo 2426, numero 8: *“i crediti e di debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 1: *“La nota integrativa deve indicare (...) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 4: *“La nota integrativa deve indicare (...) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; (...)”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 6: *“La nota integrativa deve indicare (...) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 6ter: *“La nota integrativa deve indicare (...) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 7: *“La nota integrativa deve indicare (...) la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce “altre riserve””*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 12: *“La nota integrativa deve indicare (...) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 18: *“La nota integrativa deve indicare (...) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili*

emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono”;

- Articolo 2427, comma 1, numero 19: *“La nota integrativa deve indicare (...) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative”;*
- Articolo 2427, comma 1, numero 19-bis: *“La nota integrativa deve indicare (...) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori”;*
- Articolo 2427, comma 1, numero 22-quater: *“La nota integrativa deve indicare (...) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.*
- Articolo 2435-bis, comma 2: *“Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; (...); nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo”.*
- Articolo 2435-bis, comma 4: *“Fermo restando le indicazioni la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 6), 22quater)....”.*
- Articolo 2435-bis, comma 7: *“Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere... i debiti al valore nominale...”.*
- Articolo 2435-ter, comma 2: *“Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro imprese sono esonerate dalla redazione: ... 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16); ...”*
- Articolo 1243, comma 1: *“La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.”*

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione negli schemi di stato patrimoniale e conto economico sono richiamate nel principio contabile OIC 12 *“Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”*.

APPENDICE B – ESEMPI (La presente appendice costituisce parte integrante del principio contabile OIC 19)

ESEMPIO 1 - Prestito obbligazionario con facoltà di rimborso anticipato

Questo esempio è svolto sia per il caso di società che applica il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione (si veda sez. 1A) che per il caso di società che redige il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis o micro-impresa ex 2435-ter del codice civile e si avvale della facoltà di valutare i debiti al valore nominale (si veda sez. 1B)

Il 1° gennaio 20X0 la società emette un prestito obbligazionario del valore nominale di €1.000 sotto la pari con un disaggio di emissione di €15 e sostenendo spese di emissione del prestito (spese legali e commissioni) per €5. Le obbligazioni danno diritto a ricevere interessi al tasso di interesse nominale del 2% annuo con pagamento al 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del prestito è previsto per il 31 dicembre dell'anno 20X4 con facoltà di rimborso anticipato per l'emittente a partire dal 31 gennaio 20X2.

1A - Nel caso di società che applica il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione

Calcolo del costo ammortizzato in sede di rilevazione iniziale

È possibile dimostrare che per ripartire gli interessi nominali, il disaggio di emissione (€15) e i costi di transazione iniziali (€5) lungo la durata del prestito a un tasso di interesse costante da applicarsi al valore contabile del prestito all'inizio del periodo, deve essere utilizzato un tasso di interesse effettivo del 2,4296% annuo.

Nel caso in cui il tasso di interesse effettivo del 2,4296% non si discosti significativamente dai tassi di mercato, il prestito obbligazionario sarà iscritto nel passivo al valore di €980 in sede di rilevazione iniziale e la tabella che segue fornisce le informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento secondo le previsioni effettuate alla data di rilevazione iniziale.

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	$b = a \times 2,4296\%$	c	$d = a + b + c$
20X0	980,00	23,81	(20,00)	983,81
20X1	983,81	23,90	(20,00)	987,71
20X2	987,71	24,00	(20,00)	991,71
20X3	991,71	24,10	(20,00)	995,81
20X4	995,81	24,19	(1.020,00)	0,00

Il tasso di interesse effettivo del 2,4296% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale pari a €980,00:

$$980 = 20/(1,024296)^1 + 20/(1,024296)^2 + 20/(1,024296)^3 + 20/(1,024296)^4 + 1.020/(1,024296)^5$$

Variazione dei flussi finanziari futuri per rimborso anticipato del prestito obbligazionario

Alla chiusura dell'esercizio 20X2, a causa del progressivo abbassamento dei tassi di interesse di mercato, che si prevede perdurerà nel tempo, la società prevede di rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario il 31 dicembre 20X3. Conseguentemente la società deve rideterminare i flussi finanziari futuri e attualizzarli al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale per trovare il valore contabile del debito da iscrivere in bilancio al 31 dicembre 20X2.

Alla chiusura dell'esercizio 20X2 il valore di iscrizione del debito è calcolato come valore attuale dei rideterminati flussi finanziari futuri come segue:

$$1.020 / (1,024296)^1 = 995,81$$

Il valore contabile del debito al 31 dicembre 20X2, prima della contabilizzazione degli effetti della rideterminazione dei flussi finanziari futuri, è pari a €991,71 (si veda tabella precedente).

La differenza di €4,10 tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri (€995,81) e il suo precedente valore contabile alla stessa data (€991,71) è rilevata a conto economico negli oneri finanziari a fronte dell'incremento del valore contabile del debito.

In tal caso nell'esercizio 20X2 la rappresentazione di bilancio muta come illustrato nella seguente tabella:

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi	Rettifica del valore contabile per rimborso anticipato previsto nel 20X3	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 2,4296%	c		d = a + b + c
20X0	980,00	23,81	(20,00)		983,81
20X1	983,81	23,90	(20,00)		987,71
20X2	987,71	24,00	(20,00)	4,10	995,81
20X3	995,81	24,19	(1.020,00)		0,00
20X4					

1B – Nel caso di società che redige che redige il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis o micro-impresa ex 2435-ter del codice civile e si avvale della facoltà di valutare i debiti al valore nominale

Rilevazione iniziale al valore nominale e valutazioni successive

Se la società redige il bilancio in forma abbreviata e si avvale della facoltà di valutare i debiti al valore nominale, invece del criterio del costo ammortizzato, il disaggio di emissione (15) e i costi di transazione iniziali (5) sono iscritti tra i risconti attivi e sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del prestito ad integrazione degli interessi passivi nominali.

La tabella che segue fornisce le informazioni circa il valori contabili del debito, dei risconti attivi, degli interessi passivi contabilizzati a conto economico e dei flussi finanziari in ogni periodo di riferimento, nell'ipotesi che il prestito obbligazionario sia rimborsato al 31 dicembre dell'esercizio 20X4:

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Valore contabile dei risconti attivi per disaggio e costi transazione all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale	Ammort.to dei risconti attivi per disaggio e costi transazione	Totale Interessi passivi a conto economico	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio	Valore contabile dei risconti attivi per disaggio e costi transazione alla fine dell'esercizio
	<i>a</i>	<i>b</i>	$c = a \times 2,00\%$	$d = b / 5$	$e = a + d$	<i>f</i>	$g = a + c + f$	$h = b - d$
20X0	1.000,00	20,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	16,00
20X1	1.000,00	16,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	12,00
20X2	1.000,00	12,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	8,00
20X3	1.000,00	8,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	4,00
20X4	1.000,00	4,00	20,00	4,00	24,00	(1.020,00)	0,00	0,00

Rimborso anticipato del prestito obbligazionario

A causa del progressivo abbassamento dei tassi di interesse di mercato, che si prevede perdurerà nel tempo, la società procede a rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario il 31 dicembre 20X3.

Conseguentemente, nell'esercizio 20X3 la società, oltre a corrispondere le cedole di interessi per €20 e a rimborsare il valore capitale del prestito per €1.000, dovrà spendere (ammortizzare) integralmente il residuo risconto attivo al 1° gennaio 20X3 per €8 essendosi accorciata la durata residua del prestito.

In tal caso nell'esercizio 20X3 la rappresentazione di bilancio muta come illustrato nella seguente tabella:

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Valore contabile dei risconti attivi per disaggio e costi transazione all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale	Ammort.to dei risconti attivi per disaggio e costi transazione	Totale Interessi passivi a conto economico	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio	Valore contabile dei risconti attivi per disaggio e costi transazione alla fine dell'esercizio
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c = a x 2,00%</i>	<i>d</i>	<i>e = a + d</i>	<i>f</i>	<i>g = a + c + f</i>	<i>h = b - d</i>
20X0	1.000,00	20,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	16,00
20X1	1.000,00	16,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	12,00
20X2	1.000,00	12,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	8,00
20X3	1.000,00	8,00	20,00	8,00	28,00	(1.020,00)	0,00	0,00
20X4								

ESEMPIO 2 - Finanziamento passivo con tasso di interesse nominale significativamente inferiore ai tassi di interesse di mercato

Calcolo del costo ammortizzato

Il 1° gennaio 20X0 la società riceve un finanziamento passivo di € 1.000 al tasso di interesse nominale dell'1% annuo. Gli interessi sono annuali posticipati da corrispondere il 31 dicembre di ogni anno. Il capitale finanziato di €1.000 deve essere rimborsato il 31 dicembre dell'anno 20X4.

Non vi sono costi di transazione. In questo caso, in assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato (€1.000) e capitale da rimborsare a scadenza (€1.000), il tasso di interesse effettivo è pari al tasso di interesse nominale e il valore contabile del debito (al netto degli interessi) è pari al suo valore nominale per l'intera durata del finanziamento. La tabella che segue fornisce le informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento.

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 1,00%	c	d = a + b + c
20X0	1.000,00	10,00	(10,00)	1.000,00
20X1	1.000,00	10,00	(10,00)	1.000,00
20X2	1.000,00	10,00	(10,00)	1.000,00
20X3	1.000,00	10,00	(10,00)	1.000,00
20X4	1.000,00	10,00	(1.010,00)	0,00

Il tasso di interesse effettivo è pari al tasso di interesse nominale dell'1%, in quanto quest'ultimo, in assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato e capitale da rimborsare a scadenza, è anche il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di €1.000:

$$1.000 = 10 / (1,01)^1 + 10 / (1,01)^2 + 10 / (1,01)^3 + 10 / (1,01)^4 + 1.010 / (1,01)^5$$

Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

Se il tasso di interesse effettivo dell'1% annuo si discosta significativamente dal tasso di interesse di mercato, che si suppone pari al 5% annuo, e se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, occorre attualizzare i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato del 5%, iscrivere il debito al valore di €826,82 (rilevazione iniziale) risultante dall'attualizzazione e utilizzare il tasso di interesse di mercato del 5% come sostituto del tasso di interesse effettivo nelle valutazioni successive.

Il calcolo del valore iniziale di iscrizione è il seguente:

$$826,82 = 10 / (1,05)^1 + 10 / (1,05)^2 + 10 / (1,05)^3 + 10 / (1,05)^4 + 1.010 / (1,05)^5$$

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento al tasso di interesse di mercato del 5%.

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse di mercato	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 5%	c	d = a + b + c
20X0	826,82	41,34	(10,00)	858,16
20X1	858,16	42,91	(10,00)	891,07
20X2	891,07	44,55	(10,00)	925,62
20X3	925,62	46,28	(10,00)	961,90
20X4	961,90	48,10	(1.010,00)	0,00

La differenza di €173,18 (€1.000 - €826,82), tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione (€1.000) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito (€826,82), è rilevata tra i proventi finanziari di conto economico al momento della rilevazione iniziale.

ESEMPIO 3 - Calcolo del costo ammortizzato in presenza di variazioni a scalare dei tassi di interesse nominali predeterminate e non dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato

Il 1° gennaio 20X0, la società riceve un finanziamento per € 1.000 (capitale) rimborsabile al 31 dicembre 20X4. Il tasso di interesse nominale, espresso come percentuale del capitale, aumenta in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato: 2% nel 20X0 (pagamenti per €20 di interessi nominali nel primo esercizio), 4% nel 20X1 (€40), 6% per cento nel 20X2 (€60), 8% nel 20X3 (€80) e 10% per cento nel 20X4 (€100).

Sebbene non ci sia differenza tra il valore iniziale e l'importo rimborsato a scadenza, occorre comunque utilizzare il metodo dell'interesse effettivo per ripartire gli interessi passivi sulla durata del finanziamento passivo a un tasso di interesse effettivo costante da applicarsi al valore contabile del debito.

In questo caso, il tasso di interesse che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri fino a scadenza è 5,7757%. Quindi, gli interessi passivi sono riallocati per la durata del debito al fine di determinare il costo ammortizzato in ciascun esercizio. Per ogni esercizio, il costo ammortizzato all'inizio del periodo è moltiplicato per il tasso di interesse effettivo del 5,7757% e aggiunto al costo ammortizzato. I pagamenti per interessi passivi sono dedotti dall'ammontare che ne deriva.

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento.

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per interesse e rimborso del capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 5,7757%	c	d = a + b + c
20X0	1.000,00	57,76	(20,00)	1.037,76
20X1	1.037,76	59,94	(40,00)	1.057,70
20X2	1.057,70	61,09	(60,00)	1.058,79
20X3	1.058,79	61,15	(80,00)	1.039,94
20X4	1.039,94	60,06	(1.100,00)	0,00

Il tasso di interesse effettivo del 5,7757% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di €1.000,00:

$$1.000 = 20/(1,057757)^1 + 40/(1,057757)^2 + 60/(1,057757)^3 + 80/(1,057757)^4 + 1.100/(1,057757)^5$$

ESEMPIO 4 - Finanziamento passivo a tasso variabile indicizzato a parametri di mercato, con rimborso del capitale a scadenza - interesse posticipato

Il 1° gennaio 20X0 la società riceve un finanziamento bancario del valore nominale in linea capitale di € 1.000 sostenendo spese di istruttoria addebitate dalla banca pari a € 15. Il tasso di interesse nominale è variabile e pari al tasso Euribor a 1 anno vigente al 1° gennaio di ogni anno di durata del finanziamento più uno *spread* del 2%. Gli interessi passivi sono pagati posticipatamente al 31 dicembre di ogni anno per 3 anni (31 dicembre 20X0–31 dicembre 20X2) ed il rimborso del prestito avverrà alla scadenza del triennio.

Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui il tasso è variato nel corso dell'esercizio.

I tassi di interesse nominali indicizzati all'Euribor a 1 anno siano i seguenti:

Esercizio	Euribor a 1 anno vigente al 1° gennaio	Spread	Tasso nominale applicabile
20X0	0,50%	2,00%	2,50%
20X1	0,70%	2,00%	2,70%
20X2	1,20%	2,00%	3,20%

La tabella che segue fornisce le informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento calcolati sulla base delle informazioni disponibili nel 20X0 e, in particolare, del tasso di interesse nominale del 2,5% vigente nel 20X0.

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per interessi passivi e capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	<i>a</i>	<i>b = a x 3,0306%</i>	<i>c</i>	<i>d = a + b + c</i>
20X0	985,00	29,85	(25,00)	989,85
20X1	989,85	30,00	(25,00)	994,85
20X2	994,85	30,15	(1.025,00)	0,00

Il tasso di interesse effettivo del 3,0306% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti per interessi e capitale futuri nel periodo 20X0-20X2 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di €985:

$$985 = 25 / (1,030306)^1 + 25 / (1,030306)^2 + 1.025 / (1,030306)^3$$

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento calcolati sulla base delle informazioni disponibili nel 20X1 e, in particolare, sulla base del tasso di interesse nominale del 2,7% vigente nel medesimo esercizio.

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per interessi passivi e capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	<i>a</i>	<i>b = a x 3,2322%</i>	<i>c</i>	<i>d = a + b + c</i>
20X0	985,00	29,85	(25,00)	989,85
20X1	989,85	32,00	(27,00)	994,85
20X2	994,85	32,15	(1.027,00)	0,00

Il nuovo tasso di interesse effettivo del 3,2322% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri (interessi e capitale) nel periodo 20X1-20X2 al valore contabile netto di €989,85 rilevato alla data immediatamente precedente a quella di variazione del tasso di interesse (nell'esempio alla chiusura dell'esercizio 20X0):

$$989,85 = 27 / (1,032322)^1 + 1.027 / (1,032322)^2$$

Gli interessi passivi da iscrivere nel conto economico che maturano nel 20X1 al nuovo tasso di interesse effettivo del 3,2322% sono pari a €32,00 (contro €30 prevedibili nel 20X0) e gli interessi nominali incassati sono pari a €27 (contro €25 prevedibili nel 20X0).

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento calcolati sulla base delle informazioni disponibili nel 20X2 e, in particolare, sulla base del tasso di interesse nominale del 3,2% vigente nell'esercizio 20X2.

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per interessi passivi e capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	<i>a</i>	<i>b = a x 3,7353%</i>	<i>c</i>	<i>d = a + b + c</i>
20X0	985,00	29,85	(25,00)	989,85
20X1	989,85	32,00	(27,00)	994,85
20X2	994,85	37,15	(1.032,00)	0,00

Il nuovo tasso di interesse effettivo del 3,7353% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti futuri nel periodo 20X2 al valore contabile netto di €994,85 rilevato alla data immediatamente precedente a quella di variazione del tasso di interesse (nell'esempio alla chiusura dell'esercizio 20X1):

$$994,85 = 1.032 / (1,037353)^1$$

Gli interessi passivi da iscrivere nel conto economico che maturano nel 20X2 al nuovo tasso di interesse effettivo del 3,7353% sono pari a €37,15 (contro €32,15 prevedibili nel 20X1) e gli interessi nominali pagati sono pari a €32 (contro €27 prevedibili nel 20X1).